

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore, e il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prodotti lattiero-caseari in deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1374/98 è sostituito dal seguente:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2000 ⁽⁴⁾, fissa i limiti quantitativi per i quali non è richiesto alcun titolo d'importazione.

«Articolo 1

Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in prosieguo: "i prodotti lattiero-caseari") è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.»

- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1961/2000 ⁽⁶⁾, fissa i casi in cui non è richiesto alcun titolo di esportazione.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La restituzione è concessa unicamente dietro presentazione di un titolo di esportazione, con la sola eccezione dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000.

- (3) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, fissa a 150 kg i quantitativi massimi di prodotti per i quali non può essere presentato alcun titolo. Per motivi di chiarezza, occorre pertanto adattare le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 174/1999 e prevedere disposizioni speciali per le esportazioni dei

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽²⁾, o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
